



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

P.E.C.: protocollo.arbus@pec.comunas.it
Settore: Polizia Locale e attività Produttive

LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

PUBBLICO SPETTACOLO

Documentazione tecnico descrittiva da presentare necessariamente per la verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

**N.B.: LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO ELENATA VA TRASMESSA AL
COMUNE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE**

PENA LA NON RICEVIBILITA'

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

PREMESSA

La manifestazione temporanea è uno spettacolo pubblico avente una durata ridotta, che può essere svolta in un locale pubblico od in un luogo all'aperto, caratterizzata dalla presenza di un numero notevole di persone, e che, per tale motivo, in caso di incendio o di altro guasto o pericolo, potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana.

Pertanto, per l'incolumità delle persone e per la loro sicurezza, il regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) prevede la convocazione una Commissione di vigilanza (comunale o provinciale) che verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza della manifestazione.

A tale scopo si riportano alcune esemplificazioni riguardo alle tipologie di manifestazioni temporanee soggette alla verifica della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo.

⊕ Manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti, o comunque autorizzati per attività di diverso genere, e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti e/o nella disposizione dell'arredo; ad esempio si possono citare:

- * manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, in stadi, in palestre;
- * trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici;



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

- * conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, in palestre, in alberghi;
- ⊕ Manifestazioni varie (concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia) svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi, etc.;
- ⊕ Manifestazioni che si svolgono in “luogo all’aperto” (con ciò intendendo “luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico”) ad esempio:
 - * intrattenimenti danzanti;
 - * sagre;
 - * manifestazioni musicali o teatrali o concerti;
 - * manifestazioni sportive;
 - * spettacoli di arte varia;
 - * mostre e fiere;
 - * esposizioni;
 - * circhi, spettacoli ambulanti, luna-park;
 - * spettacoli pirotecnici;
 - * motoraduni;

La presente nota vuole illustrare i requisiti minimi degli aspetti tecnici di sicurezza in generale, di prevenzione incendi, di impiantistica ed igienico sanitaria, onde permetterne l'utilizzo, da parte degli organizzatori di manifestazioni temporanee, per la verifica di agibilità e l'ottenimento del parere favorevole ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”) da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Onde facilitare le procedure per l'ottenimento dell'agibilità, la presente guida è stata suddivisa per tipologia di manifestazione, ovvero:

- ⊕ **manifestazione temporanea all’aperto con presenza di pubblico non rilevante** (per tale tipologia di manifestazione si può procedere alla redazione della):

[RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA SEMPLIFICATA.](#)

- ⊕ **manifestazione temporanea all’aperto ed al chiuso con presenza di pubblico rilevante** (per tali tipologie di manifestazioni si deve procedere alla redazione della):

[RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA COMPLETA.](#)



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

Si specifica che per quanto riguarda la progettazione di impianti (elettrici, termotecnici, gas, etc.) e prevenzione incendi (uscite, estintori, reazione al fuoco, resistenza al fuoco) è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato: perito industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla Legge 818/84; nei paragrafi che seguono vengono indicati ove sono indispensabili tali figure.

LEGISLAZIONE

Si riporta brevemente la cronologia legislativa relativa alla pubblica sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo.

Il T.U.L.P.S., all'art. 80, recita "l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. [...]".

Al sopracitato art. 80 DEL T.U.L.P.S. vengono applicati gli art. 141, 141-bis, 142, 143, 144 e 145 del regolamento (Regio Decreto 06.05.1940, n.635), sostituiti dall'art. 4 (semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo) del D.PR. del 28.05.2001, n.311, ove vengono descritti:

- ⊕ i compiti della commissione di vigilanza;
- ⊕ composizione commissione comunale di vigilanza;
- ⊕ verifiche ed accertamenti per locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiori a 200 persone;
- ⊕ non obbligatorietà di verifica, per le manifestazioni che si ripetono periodicamente e con le stesse modalità, ove ci sia già stata una concessione di agibilità in data non anteriore a due anni, fatte salve ulteriori specifiche della commissione di vigilanza. In tal caso l'organizzatore della manifestazione deve presentare una dichiarazione con la quale si attesti l'utilizzo delle attrezzature, degli allestimenti, degli impianti e delle modalità di impiego;
- ⊕ composizione della commissione provinciale di vigilanza.

art. 4 D.PR. 28.05.2001:

[...] Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. [...]

[...] la commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. [...]

[...] Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere¹, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. [...]

[...] e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. [...]

La commissione provinciale di vigilanza viene convocata solamente in questi casi:

- ⊕ quando la commissione comunale non è istituita;

¹ D.Lgs. 226/2016 – Art. 4, comma 1, lett. c) : al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti : «il parere»



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

- ⊕ per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- ⊕ per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- ⊕ per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche od elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità.

ITER PROCEDURALE

Allo scopo di verificare se la caratteristiche di sicurezza di una manifestazione sono corrette e conseguentemente ottenere un parere favorevole da parte della commissione di vigilanza, l'iter procedurale è il seguente:

- **PER LE MANIFESTAZIONI SUPERIORI ALLE 200 PERSONE:**

- 1) produrre, **almeno 30 giorni prima della manifestazione**, unitamente alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. una documentazione tecnico-illustrativa atta a garantire la corretta disposizione e realizzazione delle opere e degli impianti, i requisiti di sicurezza delle stesse, la certificazione di conformità di strutture e materiali, gli aspetti igienico sanitari e la gestione della sicurezza, al fine di consentire, da parte della commissione di vigilanza, una verifica tecnica della manifestazione che si intende effettuare. La documentazione tecnico-illustrativa, di seguito descritta, dovrà essere completa di relazione tecnica, relazione degli impianti elettrici e rispettivi elaborati grafici la commissione effettua, dopo che tutti i lavori di allestimento sono stati completati (in quanto è necessario valutare le reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione in esame), un sopralluogo tecnico per l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza e di quanto previsto dalla documentazione di cui al comma 1.
- 2) la commissione esamina la documentazione prodotta, esprimendo un parere in merito;
- 3) qualora venga espresso un parere negativo, la commissione di vigilanza potrà essere riconvocata per un'ulteriore verifica della documentazione (di cui al precedente punto 1), rivista e modificata secondo le indicazioni della commissione;
- 4) il parere favorevole può anche essere rilasciato con prescrizioni; in tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà ottemperare alle disposizioni imposte dalla commissione;

- **PER LE MANIFESTAZIONI INFERIORI ALLE 200 PERSONE:**

- 1) produrre, **almeno 30 giorni prima della manifestazione**, unitamente alla domanda di autorizzazione o scia ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. una documentazione tecnico-illustrativa atta a garantire la corretta disposizione e realizzazione delle opere e degli impianti, i requisiti di sicurezza delle stesse, la certificazione di conformità di strutture e materiali, gli aspetti igienico sanitari e la gestione della sicurezza,



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

una volta terminato l'allestimento delle strutture e degli impianti, è sufficiente acquisire agli atti della domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. la seguente documentazione:

- ⊕ una [CERTIFICAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTA](#) (iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla Legge 818/84) che attesti la presenza dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ⊕ una [DICHIARAZIONE DELL'ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE](#) per le procedure inerenti gli aspetti della gestione della sicurezza. 6. per altre manifestazioni (in genere ove il numero di spettatori è superiore alle 200 persone)